

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 39/2003.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 27 giugno 2003;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1964, con il quale l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (E.F.I.M.), in liquidazione coatta amministrativa, è sottoposto al controllo della Corte dei conti;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Vice Procuratore Generale Avvocato Giovanni Coppola e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Giovanni Coppola

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 24 luglio 2003.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei Conti riferisce sui risultati del controllo eseguito sull'attività, dall'1/1/2002 al 31/12/2002, svolta dall'Ente Partecipazione e Finanziamento Industria Manifatturiera in liquidazione coatta amministrativa, che in proseguo sarà denominato, per brevità, EFIM.

L'analisi condotta tende ad evidenziare i fatti più salienti intervenuti nel periodo in considerazione mentre, per i periodi precedenti, la Corte dei Conti ha già riferito al Parlamento fino al 31/12/2001 (determinazione della Sezione Controllo Enti n. 27/2002; Senato della Repubblica XIV Legislatura, Doc. XV n. 84).

1. LA STRUTTURA

1.1 Commissario Liquidatore

L'Efim viene costituito mediante D.P.R. 27/1/1962, n. 38 e successive modifiche, la cui ultima risale al D.P.R. 12/9/1986, n. 667.

Lo Statuto prevede, all'art. 1 che:

“L'E.F.I.M. – Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità, ai sensi della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, le partecipazioni ad esso trasferite o da esso acquisite ai sensi di legge.”.

A seguito di sfavorevoli vicende gestionali, con il D.L. n. 340 del 17/7/1992, l'Efim è stato soppresso e posto in liquidazione.

Con reiterazioni successive, si è pervenuti al decreto legge n. 487 del 19/12/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 17/2/1993. Tale legge ha posto a disposizione del Commissario liquidatore la somma di non meno di 9.000 miliardi (4.648,76 milioni di euro) per le diverse esigenze dell'attività liquidatoria.

La somma è stata successivamente elevata di ulteriori 5.000 miliardi di lire (2.582,64 milioni di euro), ai sensi del D.L. 643/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738.

In data 21 Gennaio 1995, con Decreto del Ministro del Tesoro n.545288, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'1/2/1995, l'EFIM è stato assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Con il medesimo provvedimento sopra citato è stato nominato il Commissario liquidatore nella persona del Prof. Avv. Alberto Predieri, nato a Torino il 7/3/1921.

I poteri e le attribuzioni del Commissario liquidatore sono definiti, oltre che dal citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche dallo stesso decreto di nomina che, all'art. 3, stabilisce che "Il commissario di cui al precedente art. 2 sostituisce a tutti gli effetti il Commissario liquidatore dell'Efim in ordine alle società individuate con decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, ed esercita le proprie funzioni sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge 33/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996." . Quest'ultimo termine è stato poi posticipato al 31/12/1997 dall'art. 3 del D.L. 28 settembre 1996 n. 504, convertito dalla legge 27 novembre 1996, n. 602.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 356253 del 27/9/2001 è stato nominato Commissario liquidatore l'Avv. Alberto Bianchi, in sostituzione del Prof. Predieri, deceduto in data 16/8/2001.

1.2 Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza dell'Efim in l.c.a. è stato costituito con decreto del Ministero del Tesoro del 1° febbraio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9/2/1995.

Esso risulta composto da:

- 1) Prof. Paolo Germani, Presidente
- 2) Dott. Luciano Borrelli, Componente
- 3) Dott. Alessandro Trotter, Componente

I compiti del Comitato di sorveglianza sono quelli espressamente indicati nell'art 201 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Ai sensi del precitato articolo il Comitato di sorveglianza ha gli stessi poteri e compiti che nella procedura fallimentare competono al Comitato dei creditori.

Nel corso del periodo in riferimento (1/1/2002-31/12/2002) il Comitato si è riunito 9 volte, redigendo di volta in volta apposito verbale sulle operazioni compiute e sulle opinioni ed osservazioni espresse.

1.3 Vigilanza

La vigilanza sull'Efim in l.c.a. è esercitata dal Ministro del Tesoro (oggi Ministro dell'Economia e delle Finanze), a norma dell'art. 201 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

A norma del precitato articolo, che trova conferma nel provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il Ministro del Tesoro (oggi Ministro dell'Economia e delle Finanze) esercita sulla liquidazione coatta amministrativa gli stessi poteri che competono al tribunale ed al giudice delegato nella procedura fallimentare.

Nel periodo in considerazione l'Ente ha comunicato di non aver ricevuto alcun rilievo mosso dalla propria Autorità di vigilanza.

1.4 Partecipazioni societarie

La trattazione delle Società di cui l'Efim in l.c.a. detiene ancora pacchetti azionari, dopo le dismissioni precedentemente operate, ha una linea di demarcazione con l'entrata in vigore della legge finanziaria dell'anno 2000.

Infatti, con l'art. 156 della legge 23/12/2000, n.388 lo Stato si pone l'obiettivo di una accelerazione e riorganizzazione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società che fanno parte del Gruppo Efim, disponendo il conferimento dei patrimoni di tutte le società in l.c.a. possedute al 100% (direttamente o indirettamente) dall'Efim nell'**Alumix S.p.a. in l.c.a.** e nell'**Efimpianti S.p.a. in l.c.a.** (comma 1 e 2), mentre i patrimoni delle società non possedute al 100%, vengono fatti confluire nella **Nuova Breda Fucine S.p.a. in l.c.a.** (comma 4).

Per due società, F.E.B. S.p.A. in l.c.a. e Safim Factor S.p.A. in l.c.a., inizialmente mantenute dal comma 5 con il regime della legge 33/93, dall'1/1/2002, i patrimoni sono stati conferiti alla Nuova Breda Fucine S.p.a. in l.c.a..

Alla luce delle precedenti premesse può effettuarsi l'elencazione seguente che distingue le società possedute dall'Efim al 100% e le società non possedute al 100%.